

TRIBUNALE DI NAPOLI

(...)

restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul c/c.

Alla luce delle predette motivazioni la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. va condannata a stornare dal saldo del conto corrente, alla data del 31 ottobre 2002, la somma di euro 67.109,30, derivante da illegittimi interessi anatocistici.

Quanto al regime delle spese processuali, esse seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione così decide:

1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi praticata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa nel rapporto di conto corrente bancario n. 52103.81;

2) dichiara la sussistenza del diritto dell'attrice alla riduzione delle somme risultanti dagli estratti del conto corrente bancario n. 52103.81, nella misura dovuta, depurata degli interessi illegittimamente applicati e capitalizzati, e condanna, conseguentemente, la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, in persona dei suoi l.r.p.t. allo storno, in favore della la _____ srl, in liquidazione, in persona del liquidatore P.t. Geom- Paolo Sibilio, della somma di €67.109,30, oltre interessi legali dalla domanda; nonché al pagamento delle spese per la CTU contabile già liquidata per €2.675,00, nonché a rifondergli le spese processuali, che si liquidano, d'ufficio in complessivi €4.800,00 di cui €430,00, per spese vive, €1.870,00 per diritti ed €2.500,00 per onorario, oltre spese generali nella misura del 12,5%, IVA e CPA come per legge, se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Napoli, 9 gennaio 2009.

Il Giudice
Antonio LA MARCA